

Statuto archeoParc Schnals Museumsverein

approvato dalla IV Assemblea dei Soci in data 04.04.2011

I. Denominazione, scopo, sede, durata

Art. 1 – Denominazione

È costituita un'associazione denominata "ArcheoParc Schnals Museumsverein".

Art. 2 – Scopo

L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività culturali di ogni genere, in particolare museali, nel territorio del Comune di Senales.

Per il raggiungimento del proprio scopo, può organizzare manifestazioni, mostre, seminari e congressi di carattere scientifico, culturale e artistico incentrati prioritariamente su temi storici e archeologici, nonché realizzare attività didattiche rivolte a persone di ogni età.

Le citate attività sono poste in essere, tra l'altro, tramite la gestione del Museo archeoParc Val Senales.

Per raggiungere gli scopi sopraindicati, l'Associazione può collaborare con altri enti e organismi.

Oltre a quelle anzidette, l'Associazione può realizzare qualsiasi altra attività che sia necessaria o utile, direttamente o indirettamente, alle proprie finalità, purché connessa all'attività museale e avente come fine esclusivo l'adempimento degli scopi statutari.

Ciò riguarda in particolare:

- la costruzione, l'acquisizione, il possesso e la gestione di strutture museali di qualunque tipo;
- la locazione e altre forme di cessione di immobili e aziende museali;
- il commercio al dettaglio per la vendita di prodotti collegati alle strutture museali;
- la gestione di esercizi ricettivi di qualunque tipo connessi alle strutture museali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione può concludere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie opportune; inoltre può prendere/dare in locazione e gestire aziende di qualunque tipo.

Art. 3 – Pubblica utilità

L'Associazione ha orientamento sociale, è fondata sul principio della solidarietà e persegue scopi di pubblica utilità.

Art. 4 – Attività senza fini di lucro

L'attività dell'Associazione non persegue in alcun modo fini di lucro.

L'Associazione è apartitica e apolitica.

Art. 5 – Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Senales (Provincia di Bolzano).

Art. 6 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta anticipatamente tramite delibera dell'Assemblea dei soci.

II. Soci

Art. 7 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Oltre ai soci fondatori, ossia firmatari dell'atto costitutivo, possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche giuridicamente capaci, nonché le società e le associazioni che condividano le sue finalità sociali e intendano promuoverle tramite la collaborazione attiva in ogni sua forma, senza perseguire qualsivoglia scopo contrastante o introdurre finalità estranee a quelle dell'Associazione medesima.

L'appartenenza all'Associazione ha durata illimitata e non è trasmissibile. Le quote associative sono stabilite dall'Assemblea dei soci, e non possono essere trasferite a terzi né rivalutate.

Art. 8 – Acquisizione della qualità di socio

Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta di ammissione e versare la quota sociale prestabilita. La decisione di accettare o rigettare le singole domande spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Volontarietà

Tutti gli incarichi sociali sono assolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e dei costi effettivi.

Art. 10 – Decadenza dei soci

La qualità di socio viene meno in caso di morte (persone fisiche), di perdita della personalità giuridica (persone giuridiche), di recesso o esclusione, nonché di scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 – Recesso

Ogni socio ha diritto di recedere dando adeguata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha efficacia a decorrere dal termine dell'esercizio in corso.

I soci che recedono o comunque si ritirano non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 – Esclusione

L'esclusione è prevista in caso di violazione delle finalità associative, delle norme statutarie o per altri gravi motivi. La decisione sull'esclusione di un associato spetta all'Assemblea dei soci, che ne stabilisce anche le modalità. Rientra tra i motivi di esclusione il mancato versamento della quota sociale.

III. Assemblea dei soci

Art. 13 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci ammessi nei termini prestabiliti e aventi diritto di voto. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata, rappresenta la totalità dei soci; le deliberazioni da essa adottate in conformità alla legge e allo statuto sono vincolanti per tutti i soci.

Art. 14 – Convocazione

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione di bilancio presentata dal Consiglio Direttivo.

Possano altresì convocarsi assemblee ordinarie o straordinarie ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario o quando almeno un decimo dei soci ordinari ne faccia richiesta motivata.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, con almeno otto giorni di anticipo sulla data della riunione, mediante lettera ai soci, comunicazione personale o avviso affisso nell'apposita bacheca presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 – Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni. Nelle assemblee riguardanti l'approvazione o la modifica dello statuto o del regolamento interno, oppure l'elezione degli organi sociali, ciascun socio può esprimere un solo voto. Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ogni socio può esprimere non più di due voti, ossia il proprio e quello di un altro associato che lo abbia regolarmente delegato.

Art. 16 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in caso di indisponibilità di entrambi, da una persona designata dall'Assemblea medesima.

Art. 17 – Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci ordinari; essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni in seconda convocazione sono valide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Eventuali modifiche allo statuto sono deliberate in assemblea straordinaria. Per la loro approvazione sono necessari la presenza di due terzi dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti. Le deliberazioni in seconda convocazione sono adottate con il voto favorevole di tre quarti dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione o il trasferimento del patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

Art. 18 – Compiti

L'Assemblea dei soci delibera sulle direttive generali dell'Associazione, nomina gli organi direttivi, approva il bilancio annuale d'esercizio, decide su tutti gli aspetti statutari e su ogni altra questione straordinaria che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo.

IV. Amministrazione (Consiglio Direttivo)

Art. 19 – Organo amministrativo (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri; il numero esatto è stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina dei medesimi. Oltre ai componenti eletti dall'Assemblea, hanno diritto a nominare rispettivamente un consigliere senza diritto di voto il Comune di Senales, l'Associazione Turistica di Senales e il Kulturverein Schnals. L'organo amministrativo può inoltre cooptare altri consiglieri senza diritto di voto (ad es. il/la direttore/direttrice del Museo Archeologico dell'Alto Adige).

Il Consiglio elegge un Presidente e un Vicepresidente, e può attribuire ulteriori funzioni ai propri componenti.

Art. 20 – Durata

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, gli altri rimangono in carica fino alla sostituzione dei mancanti con i primi non eletti alla votazione dell'Organo amministrativo. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare con urgenza l'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. L'assenza ingiustificata di un consigliere a tre riunioni consecutive ne comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Art. 21 – Compiti

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo unico e sovrano dell'Associazione. Provvede ad adottare tutte le deliberazioni e decisioni non espressamente riservate all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce periodicamente secondo quanto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali; le riunioni sono convocate dal Presidente in modo informale.

Art. 22 – Bilancio

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico ai sensi delle vigenti norme di diritto fiscale e civile.

Art. 23 – Rappresentanza legale e diritto di firma

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e il diritto di firma spettano al Presidente o al Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Art. 24 – Quorum deliberativi

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art. 25 – Consiglieri con delega

L'Organo Amministrativo può attribuire ad uno o più dei suoi componenti funzioni parziali di rappresentanza legale, riconosciute tramite delega a firma individuale o

congiunta; inoltre può stabilire il diritto di firma e attribuire a direttori, procuratori e altri delegati la facoltà di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

V. Esercizio sociale

Art. 26 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

VI. Revisori dei conti

Art. 27 – Revisori dei conti

L'Assemblea dei soci nomina per i quattro anni di ogni mandato due Revisori dei conti, eventualmente anche estranei all'Associazione, ai quali spettano il controllo e la revisione dell'amministrazione e della contabilità sociali. I Revisori svolgono i prescritti controlli secondo i principi di revisione comunemente adottati.

VII. Patrimonio

Art. 28 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dai proventi dell'Associazione, nonché dai beni materiali e immateriali acquisiti con essi. Non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, quale che ne sia il motivo. In caso di recesso o esclusione di associati o di scioglimento dell'Associazione, i singoli soci non possono esigere né la distribuzione del patrimonio complessivo, né la propria quota individuale.

I beni dell'Associazione messi a disposizione dei soci per l'utilizzo rimangono proprietà dell'Associazione.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, profitti, avanzi di gestione, riserve o quote di capitale.

VIII. Scioglimento

Art. 29 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, quale che ne sia il motivo, deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento dell'Associazione deve essere devoluto a un'altra organizzazione avente finalità analoghe, previa la liquidazione di tutte le obbligazioni a suo carico e di ogni altro vincolo pendente, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

IX. Collegio arbitrale

Art. 30 – Collegio arbitrale

Eventuali divergenze tra i soci, l'Associazione, gli organi amministrativi e i Revisori contabili, che attengano o conseguano all'attuazione e interpretazione del presente statuto, sono soggette all'insindacabile giudizio di un Collegio arbitrale, definito secondo le consuetudini locali e chiamato a esprimere la propria decisione; fanno eccezione le controversie non legalmente risolvibili nei suddetti termini.

Il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle controparti e il terzo dai due precedenti. Nel caso in cui gli arbitri indicati dalle controparti non si accordino sulla nomina del terzo arbitro, quest'ultimo sarà designato dal Presidente della Camera di Commercio di Bolzano.

Il Collegio arbitrale decide secondo equità e senza formalità procedurali; le sue decisioni hanno valore definitivo quale arbitrato amichevole e compositore.

X. Disposizioni generali**Art. 31 – Altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.